

3055

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia  
sezione I civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:  
dott.ssa LIANA M.T. ZOSO Presidente  
dott.ssa DANIELA BRUNI Consigliere  
dott.ssa PAOLA DI FRANCESCO Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENT. N.	3055	13
DEP. MINUTA	23.12.13	
N.	2061	12013
DEPOSITATA IL	23 DIC. 2013	
N.	3257	CRON.
cd est.	2750	REP.
OGGETTO:	of. A SENT.	
	depositato il 17 DIC. FALL. TO	

**SENTENZA**

nel procedimento n. 2061/2013 R.G., promosso con ricorso depositato il 17 ottobre 2013,

da

**TEZA SILVIO E MARIO S.N.C.** in liquidazione, in persona del liquidatore Silvio Teza, (TZESLV39E09E672M), **SILVIO TEZA** (TZESLV39E09F672M), **SANTA BORSATI** (BRNT44P54C790P), **MARIA ROSA TEZA** (TZEMRS68A44A757G), **MARIO TEZA** (TZEMRA66M17A757I), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Battista Protti e dall'avv. Elena Ghiotta, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Padova, via Fremutani n. 18, giusta procura in calce al ricorso depositato il 17 ottobre 2013;

**FALLIMENTO TEZA SILVIO e MARIO & C. S.N.C.**, nonché dei soci illimitatamente responsabili, in persona del Curatore, dott. Mario Mantovani (MNTMRA72B22D548A); contumace;

**RICORRENTI**

contro

**RESISTENTE**

e contro

**CASSA EDILE di BELLUNO** (80000090250), contumace;

**RESISTENTE**

Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 17/2013 del tribunale di Belluno  
Causa trattata all'udienza del 19 dicembre 2013

**CONCLUSIONI**

Il Procuratore dei ricorrenti ha concluso:  
In integrale riforma della sentenza del tribunale di Belluno emessa il 1° ottobre 2013 e depositata il 3 ottobre 2013 nonché in integrale riforma del decreto del 26-27 agosto 2013 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta concordataria del 21 giugno 2013, in via principale, respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare priva di ogni efficacia la sentenza di fallimento n. 17/2013, e rimettere gli atti al tribunale di Belluno perché lo stesso voglia dichiarare l'ammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata dai ricorrenti in data 21 giugno 2013, ovvero, ove rite-

11  
M

nesse, in adesione a giurisprudenza minoritaria, d'avere il potere di provvedervi in via autonoma, voglia codesta eccellentissima corte provvedere a dichiarare l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla società Teza Silvio e Mario & C. s.n.c. In liquidazione e dai soci illimitatamente responsabili. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

*In fatto* – Con ricorso depositato il 28 febbraio 2013 la Cassa Edile di Belluno chiese la dichiarazione di fallimento della Teza Silvio e Mario & C. s.n.c. in liquidazione (di seguito, Teza s.n.c.). Il 17 aprile 2013 la società propose domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. F. e con decreto del 23 aprile 2013 il tribunale di Belluno dispose l'ammissione alla procedura preliminare, assegnando il termine di 60 giorni (fino al 21 giugno 2013) per il deposito della domanda di concordato preventivo; il 14 giugno 2013 la Teza s.n.c. chiese un ulteriore rinvio di 20-30 giorni al fine di consentire ai propri consulenti di verificare la sussistenza di anatocismo ed usura in relazione ad alcuni conti correnti bancari ad essa intestati; il giudice adito non provvide subito sull'istanza di proroga, cosicché essa depositò la proposta concordataria, il piano e la relazione del professionista. Il 3 luglio 2013 il tribunale accolse l'istanza di proroga, fissando per il deposito del piano e della proposta il termine dell'11 luglio 2013. Con ulteriore istanza dell'8 luglio 2013 fu richiesta un'ulteriore proroga del termine, concessa dal tribunale fino al 31 luglio 2013.

La proposta depositata prevedeva il pagamento integrale dei crediti in predeuzione e il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi, nei limiti dell'importo capitale dovuto, con integrale soddisfacimento dei creditori ipotecari e in misura pari al 30% quanto ai creditori privilegiati. In particolare, La Teza s.n.c. – testualmente – propose: "[...] Il pagamento percentuale della classe istituti previdenziali ed erario nella misura del 30% quanto a capitale, giusta l'orientamento ormai dominante della giurisprudenza che prevede l'ammissibilità d'una proposta che contenga una falcidia per i crediti degli Enti previdenziali e dell'Erario (IVA compresa), ove non assistiti da ipoteca, alla pari degli altri creditori privilegiati. Nella proposta che si sottopone, i crediti vantati dal c.d. Stato, sono previsti fino al pagamento integrale quanto al capitale gli accessori tutti, ove assistiti da ipoteca. I restanti crediti del c.d. Stato, se pur privilegiati ex lege, ma non assistiti da ipoteca, subiscono una falcidia".

Con decreto del 27 agosto 2013 il tribunale di Belluno dichiarò l'inammissibilità del concordato preventivo, in ragione della previsione del pagamento parziale dell'IVA, ritenendo tale falcidia contraria alla disposizione di cui all'art. 182-ter l. fall., che la esclude, stando all'orientamento espresso dalla suprema corte nella sentenza 4 novembre 2011 n. 22931. All'udienza del 27 settembre 2013 la Cassa Edile di Belluno insistette per l'accoglimento dell'istanza di fal-



limento, che fu dichiarato con sentenza depositata il 3 ottobre 2013.

In data 17 ottobre 2013 la Teza s.n.c., nonché i soci illimitatamente responsabili Silvio Teza, Santa Borsati, Maria Rosa Teza e Mario Teza, hanno proposto reclamo ex artt. 18 e 162 l. fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n.17/2013, pronunciata dal tribunale di Belluno, deducendo i motivi di seguito, in sintesi, esposti:

- a) invalidità della sentenza di fallimento e vizio del decreto di inammissibilità della proposta di concordato per violazione del diritto di difesa, attesa l'omessa concessione del termine di proroga previsto dall'art. 161, ultimo comma, l. fall.;
- b) invalidità della sentenza di fallimento e vizio del decreto di inammissibilità della proposta di concordato per violazione del diritto di difesa, in ragione dell'omessa convocazione della Teza s.n.c. avanti al collegio in camera di consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 162 l. fall.;
- c) insussistenza dello stato di insolvenza ed erronea interpretazione dell'art. 182-ter l. fall., quanto all'applicabilità dello stesso anche in tema di concordato preventivo che non preveda la transazione fiscale.

Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e all'odierna udienza il collegio si è riservato di decidere.

*In diritto* – Il primo motivo di reclamo risulta infondato, atteso che la concessione del termine di proroga previsto dall'art. 161, ultimo comma, l. fall. è discrezionale e rimessa alla valutazione della sussistenza di giustificati motivi, come si desume dalla disposizione stessa. È comunque, a tacere del fatto che il termine di proroga concesso dal giudice di primo grado è di non molto inferiore a quello richiesto, se si considera la sussistenza della facoltà del debitore di modificare la proposta, la questione, nei termini prospettati dai reclamanti, risulta superata.

Neppure la censura sub b) è fondata. La suprema corte ha infatti chiarito che l'audizione del debitore, prevista dalla formulazione dell'art. 162, 2° comma, della l. fall., introdotta con il d.leg. 12 settembre 2007 n. 169, non è necessaria quando l'istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell'ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia già stato sentito in relazione alla sua proposta e abbia avuto la possibilità di svolgere le proprie difese (così, Cass. 27-05-2013, n. 13083). Nel caso in esame, era stata instaurata l'istruttoria ex art. 15 l. fall. a seguito del ricorso della Cassa Edile di Belluno e sono state tenute tre udienze: la prima in data antecedente al deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., la seconda nelle more del predetto procedimento, la terza dopo la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo. La Teza s.n.c. avrebbe dunque avuto ampia possibilità, all'udienza del 21 giugno 2013 (la seconda delle tre udienze sopra indicate), di sviluppare tutte le proprie argomentazioni in merito all'ammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Il terzo motivo è fondato.

Il giudice di prime cure ha negato ingresso alla procedura di concordato preventivo richiamando l'orientamento espresso dalla suprema corte, in merito all'inammissibilità della falcidia del credito per IVA, in Cass. 4 novembre 2011, n. 22931 (v. nello stesso senso Cass. 22932/2011).

La reclamante censura la decisione di inammissibilità del concordato preventivo, richiamando le motivazioni di decisioni dei giudici di merito che hanno optato per una soluzione interpretativa dell'art. 182-ter l. fall. diversa.

La questione si pone in questi termini: se tutte le norme sui privilegi contenute nella disposizione di cui si discute debbano essere riferite a tutte le procedure di concordato preventivo ovvero solo a quelle che in cui sia ricompresa una proposta di transazione fiscale.

Va anzitutto rilevato che questa corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in senso negativo (v. decreto 21 marzo 2013; nello stesso senso App. Genova 27-07-2013; T. Campobasso 31-07-2013; T. Cosenza 29-05-2013; T. Como 29-01-2013; T. Varese 30-06-2012; T. Perugia 16-07-2012; *contra* T. Brescia 11-06-2013; T. Padova 30-05-2013; T. Milano 29-05-2013; T. Vicenza 18-04-2013; T. Rossano 31-01-2012, in Foro it. 2013, I, 2947 ss.), disattendendo anzitutto la tesi della qualificazione in termini di norma "sostanziale" della disposizione che stabilisce l'obbligo dell'integrale pagamento del credito IVA, per le ragioni di seguito esposte.

In sede esecutiva individuale e in sede di concordato fallimentare il credito IVA dell'Erario rimane soggetto alla graduazione dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c. e, collocandosi al 19° posto, potrebbe venir soddisfatto solo se i creditori di rango poziore siano stati soddisfatti integralmente, cosicché esso subirebbe un diverso trattamento in funzione della procedura ad esso applicata. In tal modo si evidenzia come a voler considerare – secondo quanto affermato dalla suprema corte – l'indole sostanziale, anziché procedimentale, della norma in esame non si può sfuggire alla conclusione che quel credito si troverebbe a subire un trattamento diverso "in occasione" del processo esecutivo nel quale concorre.

La natura eccezionale della disposizione di cui si discute è riconosciuta dalle stesse sentenze n. 22931 e 22932, laddove si afferma che "la disposizione che sostanzialmente esclude il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all'ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che ... attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile". All'affermata inderogabilità si obietta che, se la volontà del legislatore fosse stata quella di creare un trattamento "superprivilegiato" per il credito IVA, per esigenze di uniformità al diritto comunitario, ben avrebbe questi potuto disporre una diversa collocazione nell'ordine dei privilegi. E ancora, l'inclusione della disposizione all'interno dell'art. 182-ter l. fall. ne evidenzia la diretta attinenza con l'istituto (ritenuto non obbligatorio




*by...*

per l'imprenditore: v. Cass. n. 9373/2012) della transazione fiscale. Infine, l'intento sottostante alla riforma del concordato preventivo (e della legge fallimentare in generale) è nel senso di facilitare l'uscita dalla crisi imprenditoriale attraverso il ricorso alle procedure flessibili, non già di renderla più ardua (come sarebbe certamente accedendo all'interpretazione accreditata dalla corte di cassazione).

Una volta acclarata la natura meramente facoltativa per il debitore della transazione fiscale, è opportuno soffermarsi sulla diversità di disciplina tra le due ipotesi (c.p. con e c.p. senza transazione fiscale). Essa – ha sottolineato la dottrina – è funzionale all'esigenza di considerare evenienze concrete nelle quali il debitore abbia uno specifico e puntuale interesse alla definizione delle liti tributarie con il fisco, la cui entità potrebbe rendere non percorribile la soluzione del concordato preventivo, dal momento che egli sarebbe tenuto a prevedere fondi rischi di notevole consistenza, tali da pregiudicare le aspettative dei creditori che hanno collocazione posteriore. Si è inoltre osservato che il ricorso alla transazione fiscale può derivare anche dalla necessità di accertamento dei crediti tributari. Il che evidenzia come la transazione fiscale ben possa qualificarsi istituto di natura non solo eccezionale, ma anzitutto procedimentale, ove si considerino il c.d. consolidamento del credito tributario e l'effetto della chiusura del concordato sui giudizi pendenti, previsto dal comma 5 dell'art. 182-ter l. fall.

L'ulteriore argomentazione addotta a sostegno della tesi accreditata presso i giudici di legittimità si basa sul richiamo agli orientamenti assunti in sede comunitaria, che individuano nell'IVA un "tributo costituente risorsa propria dell'Unione Europea". Ma ciò che rileva, per quel che qui interessa, è se tale natura imponga o meno l'interpretazione adottata nel decreto impugnato, non apparendo decisivo il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia, in quanto oggetto di censura dei giudici comunitari è stata l'emissione di provvedimenti con cui lo Stato italiano aveva stabilito in via generale la rinuncia indiscriminata al recupero dell'imposta evasa nei confronti di tutti i debitori (era il caso della sentenza 17/7/2008, relativa al condono IVA). Infatti, in merito alla previsione normativa della chiusura delle liti pendenti ultradecennali innanzi alle commissioni tributarie, la Corte di Giustizia (29/3/2012, C-500-/10, Belvedere Costruzioni s.r.l.) ha ritenuto la piena conformità ai principi comunitari. In tale contesto la previsione che il credito IVA sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell'ambito di una procedura esecutiva (quale il c.p.) e debba, dunque, scontare gli eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunitari. Si consideri, del resto, che l'inderogabilità della disposizione si rivolge anche all'Amministrazione, che non potrà accettare transazioni fiscali che non prevedano l'integrale pagamento dell'IVA e delle ritenute non versate, ma ciò non significa che il pagamento parziale dell'IVA e delle ritenute non versate debba



essere escluso *in radice* nel concordato preventivo, poiché – si è osservato – il soddisfacimento integrale dipende essenzialmente dall'entità del patrimonio del debitore.

Anche la previsione di cui all'art. 7 della legge 27/1/2012 n. 3 (*"In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."*) non pare affatto contenere un'"interpretazione autentica" dell'art. 182-ter l. fall. nel senso fatto proprio dalla Corte di cassazione, in quanto, da un lato, l'esigenza del legislatore di ribadire la previsione in ordine al pagamento integrale del credito IVA sembrerebbe piuttosto confermare che la disposizione in parola ha esclusiva valenza all'interno del concordato preventivo e non rappresenta una "disciplina sostanziale" (direttamente applicabile in ogni procedura concorsuale), dall'altro, si risolve nella riproposizione della facoltà per il debitore di adire la transazione fiscale anche nel concordato c.d. minore, con la stessa precisazione circa la necessità di pagamento integrale di quella particolare imposta. La dottrina ha osservato a questo proposito che nell'argomentare nel senso che l'interpretazione restrittiva dell'art. 182-ter l. fall. condurrebbe ad un trattamento asimmetrico fra concordato e procedimento per la composizione della crisi da sovra indebitamento si omette di considerare che la comparazione va effettuata fra concordato (procedimento volontario) e fallimento (procedimento imposto), rivelandosi, invece, del tutto impropria con riferimento ai soggetti esonerati dal fallimento, per i quali è prevista la liquidazione – in alternativa al procedimento negoziato – ma sempre e soltanto su base volontaria. E ancora, si è rilevato come l'art. 14-ter l. 3/2012 non pone quale condizione di ammissibilità del procedimento di liquidazione il soddisfacimento integrale dei crediti fiscali, a dimostrazione dell'eccezionalità della previsione di cui all'art. 7 l. cit.

Non sussistono, dunque, ragioni ostative all'ammissione della Tezi s.n.c. alla procedura di concordato preventivo.

Il decreto reclamato va pertanto revocato, al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, e gli atti vanno rimessi al tribunale al quale è riservata la pronuncia di ammissione del concordato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sul reclamo proposto dalla Tezi Silvio e Mario & C. s.n.c. in liquidazione, nonché dai soci illimitatamente responsabili Silvio Teza, Santa Borsati, Maria Rosa Teza e Mario Teza, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 17/2013 del tribunale di Belluno,

- revoca il fallimento della Tezi Silvio e Mario & C. s.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili;



*[Handwritten signature]*

- revoca il decreto 27 agosto 2013 avente ad oggetto l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata dalla società reclamante e rimette gli atti al tribunale di Belluno ai fini dell'adozione del decreto di cui all'art. 163 l. fall.
- manda alla cancelleria per la notificazione e per la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 l. fall.
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso a Venezia, in camera di consiglio, il 19 dicembre 2013.

il consigliere estensore  
dott.ssa Paola Di Francesco

*Paola Di Francesco*

il Presidente  
dott.ssa Liana Maria Teresa Zoso

*Liana Maria Teresa Zoso*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Carla Greco*

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia, 23 DIC 2013



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco  
*Carla Greco*

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 23 DIC 2013  
*Carla Greco*

Inviato copie autentiche sentenza agli  
Ufficiali Giudiziari di Adria (es. int.)  
per notifica ai sensi artt. 17-18 L. FALLRE  
Venezia 23 DIC 2013

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Carla Greco*

al Trib. Belluno Cons. Fall. n. alle Camere di  
Comercio (Rep. Imprese), al Consiglio Notarile e  
Arancio Notarile di Belluno, al Curatore del  
fallito e ai creditori con contesti AT

RILASCIATA PER USO  
RICORSO CASSAZIONE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Venezia 27 DIC 2013  
*Carla Greco*

